





Il Ministro del Lavoro

26 GEN 2010



della Salute e delle Politiche Sociali

di concerto con



il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- VISTO lo stanziamento di bilancio che individua in euro 38.589.896,00 al netto delle riduzioni apportate dall'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, l'ammontare delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2009 per le attività promozionali di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle sedute del 24 giugno e del 29 luglio 2009.
- ACQUISITO il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla seduta del 5 novembre 2009

DECRETA:

Articolo 1

Finalità del decreto

1. Il presente decreto provvede, ex articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al riparto delle risorse disponibili per l'anno 2009 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 2

Sostegno alle imprese per la adozione di modelli di organizzazione e gestione

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono attribuite per l'anno 2009 risorse pari a €. 5.000.000,00 per il finanziamento della adozione da parte di piccole e medie imprese di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di soluzioni tecnologiche o organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottate dalle medie, piccole e micro imprese.

2. Al finanziamento di cui al comma che precede, previo trasferimento delle relative risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede l'INAIL garantendo la semplicità delle procedure per la richiesta e per l'accesso ai contributi e fornendo, altresì, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un rapporto semestrale sull'avanzamento delle attività.

Articolo 3

Finanziamento di progetti formativi

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono attribuite per l'anno 2009 risorse complessivamente pari a €. 28.589.896,00 per il finanziamento di progetti di formazione dei datori di lavoro delle piccole, medie e micro imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori – ivi compresi gli stagionali – dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza e dei lavoratori autonomi.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una somma pari a €. 14.589.896,00 è riservata alla realizzazione di una campagna nazionale di formazione, elaborata, previo accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei sindacati, sottoposta al parere dei Coordinamenti tecnici interregionali della Commissione Salute e della Commissione Formazione e Lavoro, e finanziata dall'INAIL, previo trasferimento delle relative risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In relazione a tali finanziamenti, l'INAIL garantisce la semplicità delle procedure per la richiesta e per l'accesso a tali contributi e, al fine di permettere la verifica dell'avanzamento delle attività, redige un rapporto semestrale, a far data dal trasferimento delle relative risorse, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una somma pari a €. 14.000.000,00 è riservata alla realizzazione di una campagna di formazione su base territoriale. Tale somma viene ripartita come di seguito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

Regioni o Province autonome	Attività di formazione	€. 14.000.000,00
Abruzzo		€. 349.000,00
Basilicata		€. 100.000,00
Calabria		€. 226.000,00
Campania		€. 460.000,00
Emilia Romagna		€. 1.979.000,00
Friuli Venezia Giulia		€. 415.000,00

Lazio	€ 927.000,00
Liguria	€ 456.000,00
Lombardia	€ 2.392.000,00
Marche	€ 487.000,00
Molise	€ 57.000,00
Piemonte	€ 1.115.000,00
Puglia	€ 631.000,00
Sardegna	€ 287.000,00
Sicilia	€ 569.000,00
Toscana	€ 1.106.000,00
Umbria	€ 273.000,00
Valle D'Aosta	€ 40.000,00
Veneto	€ 1.666.000,00
Provincia di Trento	€ 183.000,00
Provincia di Bolzano	€ 282.000,00

4. La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle Regioni o delle Province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2008 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2008.

5. L'onere di cui alla precedente tabella è posto a carico del capitolo 7984 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009.

6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento alle Regioni o alle Province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità di cui al presente decreto.

7. Le risorse destinate alle Regioni o alle Province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, anche progettati e/o realizzati dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:

- a) lavoratori stranieri;
- b) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- c) lavoratori stagionali del settore agricolo;
- d) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- e) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

8. Le Regioni o le Province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 15 %.

9. Allo scopo di permettere la verifica dell'avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dal trasferimento delle relative somme, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 4

Finanziamento di attività in ambito scolastico ed universitario


1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono attribuite per l'anno 2009 risorse complessivamente pari a 5.000.000 di euro per il finanziamento negli ambiti di cui al citato articolo 11, lettera c), di specifici percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Al finanziamento delle attività di cui al comma 1 provvede, previo trasferimento delle relative risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale, al fine di permettere la verifica dell'avanzamento delle attività, redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente decreto, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Roma,

17/12/2009


Il Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
Sacconi



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tremonti



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Gelmini



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e presso il Ministero dell'Università e della Ricerca
Piazza del Tesoro, 1
Roma, lì 21/12/2009
Il Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio

